

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Fondamenta S. Chiara, 494 - 30125
Venezia

Cari Presidenti,

Vi trasmetto uno scritto che ci ha inviato il dott. Citterio, tramite la Collega Gazzola (che Presiede la ns. Commissione Gratuito Patrocinio", (autorizzandomi a divulgarlo), relativo all'art.31 co.18 della finanziaria. Credo che sia di soddisfazione per tutti i nostri Ordini leggere le parole di stima e di riconoscimento dell'impegno.

“A proposito del parere del consiglio dell'ordine per la liquidazione dei compensi nella difesa tecnica a spese pubbliche

1. Il comma 18 dell'art. 31 della finanziaria in discussione al Parlamento prevede l'abolizione dell'obbligatorio, ma non vincolante, parere del consiglio dell'ordine degli avvocati sulle richieste di liquidazione dei compensi per i difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (e conseguentemente dei difensori d'ufficio di irreperibili o difesi non paganti).

Parrebbe che la ragione dell'abolizione sia da rinvenire nel fatto che taluni consigli dell'ordine applicano anche a questo particolare parere la 'tassa sull'opinamento' prevista dagli artt. 92 rdl 1578 del 1933 e 7 d.lgs lgt. 382 del 1944: per la necessità di 'raschiare il barile' si vorrebbe così eliminare anche queste 'spesucce'.

Non so se questa sia l'effettiva ragione. Non vorrei infatti che l'imponente lavoro che può accompagnarsi ai pareri, se ben fatti e visto il numero sempre più ampio di difese a spese pubbliche, abbia anche spinto qualche autorevole rappresentante dell'avvocatura a sollecitare una tale abolizione, visto che ormai per giurisprudenza pacifica quel parere non è vincolante. Si potrebbero essere così saldati due concorrenti interessi: risparmiare qualche 'euretto' (ex 'liretta') ed evitare lavoro 'inutile' o 'antieconomico'.

2. La vicenda sembra marginale, ma potrebbe non esserlo affatto se abbiamo a cuore il senso del nostro lavoro giurisdizionale; né dovrebbe essere indifferente per tutta l'avvocatura sensibile al proprio ruolo, anche istituzionale.

3.1 Il primo punto riguarda il modo in cui si affrontano i problemi.

3.1.1. La previsione del parere del consiglio dell'ordine, anche se non vincolante, nasce con il chiaro intento di responsabilizzare la classe forense in questo nuovo fenomeno dell'incontro tra esercizio della professione e retribuzione per mano pubblica. La disciplina sulla liquidazione dei compensi (attualmente nell'art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia) si caratterizza per tre punti: l'applicazione delle tariffe forensi libero-professionali, il tetto per le singole voci, il parametro peculiare dell' 'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa'.

La predisposizione di una nota spese conforme ai parametri normativi, destinata ad essere liquidata con soldi pubblici, dovrebbe rispondere ad evidenti profili di deontologia professionale, il che già per sé giustificerebbe l'intervento sistematico del consiglio dell'ordine.

Ma il concorso del consiglio dovrebbe essere fondamentale specialmente per la valutazione dell'incidenza degli atti sulla posizione processuale: a chiunque non sfugge la delicatezza del punto, laddove è necessario trovare un equilibrio tra l'esigenza 'pubblica' di non retribuire attività defensionali palesemente inutili (ed eventualmente strumentalmente poste in essere al solo fine di

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Fondamenta S. Chiara, 494 - 30125
Venezia

aumentare le voci per un compenso garantito) e l'esigenza di garantire la libertà 'tecnica' delle scelte defensionali. Se il giudice-liquidatore è solo in questa delicata valutazione, si rischia l'ennesimo momento di tensione tra le varie funzioni che intervengono nel processo. Se il consiglio dell'ordine assume la consapevole responsabilità di una seria e 'laica' lettura critica dell'attività professionale svolta dal proprio iscritto, con un risultato credibile ed attendibile, quella valutazione garantisce il raggiungimento del miglior equilibrio tra le due esigenze evidenziate e, al tempo stesso, riduce gli inconvenienti connessi all'altrimenti inevitabile 'sovraesposizione' del giudice.

3.1.2 L'esperienza quotidiana dimostra che non tutti i consigli dell'ordine degli avvocati hanno compreso l'importanza del ruolo che la legge loro attribuisce, con la previsione del necessario parere di congruità.

Alcune volte è palese che il 'visto di congruità' (quasi sempre privo di un'anche succinta motivazione) rappresenta una mera formalità burocratica. Qualunque cosa venga esposta nella nota spese, trova la meccanica adesione dell'organo istituzionale, anche quando la richiesta è palesemente illegittima perché contraria alle norme di legge. In un recentissimo caso -che non riguarda consigli dell'ordine del distretto veneto- a fronte di una richiesta di liquidazione del compenso di 4.600,00 euro oltre 12.50%, iva e cpa, sostenuta dal conforme parere di congruità, la Corte veneziana va a liquidare 255,00 euro, oltre accessori: erano state esposte voci tutte nel massimo tariffario, quasi tutte relative ad attività prestate prima di presentare la richiesta, solo in udienza, o relative al poi appena proposto ricorso per cassazione, quando ovviamente non se ne poteva conoscere l'esito e, quindi, verificare la giudicata ammissibilità.

Evidente a tutti l'effetto pernicioso di prassi del genere. E' vero che il parere del consiglio dell'ordine non è vincolante, ma qui si dovrebbe vertere nell'ambito dell'autorevolezza, con la determinazione di prassi virtuose per cui il giudice si attiene al parere dell'organo professionale, perché per esperienza acquisita sa di potersi fidare della serietà della valutazione che precede la formulazione del giudizio di congruità.

Ciò è possibile. Accade, ad esempio, spessissimo nell'esperienza della Corte d'appello di Venezia rispetto ai pareri di congruità espressi da quasi tutti i consigli dell'ordine degli avvocati del distretto veneto. Il più delle volte la liquidazione del giudice fa propria la somma valutata congrua dal competente consiglio. Ma a questo risultato si è pervenuti dopo che l'esperienza ha dimostrato condotte dell'organo professionale di effettiva specifica autonoma indagine e verifica (penso, ad esempio, all'esclusione o riduzione per le udienze di mero rinvio). Condotte, va dato atto, che seguono impegno faticoso e tuttavia consapevole manifestazione proprio della rilevanza istituzionale che il legislatore ha dato ai consigli.

La scelta di attribuire la difesa tecnica a spese pubbliche alla libera professione, piuttosto che ad altre pur praticabili ed efficaci soluzioni alternative, non è obbligatoria. I comportamenti concreti dei consigli dell'ordine, allora, contribuiscono a chiarire se quell'attribuzione risponda (anche) all'esigenza di assicurare entrate sicure ad un'avvocatura dal numero di componenti sempre più esorbitante, o piuttosto all'effettiva volontà di assicurare la qualitativamente migliore assistenza tecnica a costi comunque equilibrati.

3.2 Alcune sentenze di cassazione, intervenute in materia di liquidazione dei compensi nelle difese tecniche a spese pubbliche, paiono riconoscere il diritto alla rifusione della cd 'tassa di

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Fondamenta S. Chiara, 494 - 30125
Venezia

opinamento', incidentalmente riconoscendone la legittima applicazione anche nel caso del patrocinio a spese pubbliche. Va detto, con serenità, che con tutto il rispetto dovuto ad ogni pronuncia della suprema corte, la giurisprudenza di legittimità in materia di patrocinio a spese dello Stato sembra manifestare, a volte e con significative apprezzabilissime eccezioni, un non sufficiente approfondimento delle problematiche anche sistematiche che caratterizzano le singole questioni interpretative (sia permesso il riferimento esemplificativo a recente pronuncia di prestigiosa sezione sull'estensione al latitante della peculiare disciplina relativa all'irreperibile, che francamente stupisce e non poco, laddove, non rispondendo il difeso con il proprio corpo dei propri debiti con il difensore, sfugge la razionalità dell'assimilazione del volontario sottrarre il proprio corpo all'apprensione delle forze dell'ordine -lasciando i propri eventuali beni, patrimoniali e non, 'al sole'- all'irreperibilità ex art. 159 c.p.p., dove manca oggettivamente alcun riferimento di dimora, lavoro, centro di interessi e dei beni che normalmente li contraddistinguono).

Così, a proposito della 'tassa di opinamento', è stato invece sostenuto che:

“non è rimborsabile la spesa per la liquidazione della parcella, perché il parere del consiglio professionale nella procedura per la liquidazione del patrocinio a spese dello stato è imposto per legge e non va sussunto nei casi di cui agli artt. 92 rdl 1578 del 1933 e 7 d.lgs lgt. 382 del 1944; invero, la disciplina che facoltizza i consigli dell'ordine a stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari si riferisce ai soli casi in cui il ricorso alla valutazione del consiglio, da parte del professionista o del cittadino interessati, è discrezionale (es. nel caso della scelta della non obbligata via del decreto ingiuntivo, ex artt. 633 e 636 c.p.c.), e quindi instaura un rapporto volontario tra l'interessato e il consiglio; nel caso del patrocinio a spese dello Stato, invece, il parere del consiglio è momento necessario del complessivo procedimento pubblicistico di liquidazione del compenso ai difensori e risponde appunto ad un obbligo legale; tant'è che quel parere potrebbe anche essere direttamente domandato dall'autorità giudiziaria cui è richiesta la liquidazione (posto che l'art. 82 t.u. non disciplina il punto), sicchè solo il legislatore potrebbe prevedere un autonomo 'compenso/tassa' per la sua formulazione; oltretutto, poiché la tassa ex art. 92 cit. è di solito parametrata ad una percentuale dell'importo valutato congruo, ove il giudice disattenda quella quantificazione, riducendola (e assolutamente emblematico è questo caso, dove a fronte di una richiesta di 4.600 euro, giudicata congrua e con spesa di 'opinamento' proporzionata percentualmente a tale somma, viene liquidata somma assolutamente inferiore), si assisterebbe alla rifusione di una spesa parzialmente illegittima perché priva di giustificazione: aspetto secondario, che tuttavia conforta significativamente l'interpretazione della non sussumibilità dell'attività di prestazione del parere ex art. 82 t.u. in quelle considerate dall'art. 92 rdl 1578 del 1933”

Quel che si vuol qui evidenziare è non essere affatto scontata la legittimità dell'interpretazione per cui i consigli dell'ordine possono richiedere questa tassa di opinamento per i pareri espressi nell'ambito delle procedure di liquidazione dei compensi ai difensori per la difesa tecnica a spese pubbliche.

E che le prassi siano forse prevalentemente in senso contrario (ma non sarà certo un caso che proprio tra i consigli dell'ordine più attenti e impegnati in una seria attività di valutazione precedente l'espressione del parere di congruità ci siano molti degli ordini che non richiedono al singolo professionista il pagamento della tassa) deve lasciare indifferenti: quando la prassi vive di

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Fondamenta S. Chiara, 494 - 30125
Venezia

se stessa, al di fuori di una fonte originaria caratterizzata da piena consapevolezza e verifica di legittimità, il suo valore, ai fini interpretativi, è e deve essere pressochè nullo.

3.3 Ecco allora il vero e proprio disappunto, verrebbe da dire il sentimento di desolazione, che accoglie la riferita proposta contenuta nella finanziaria.

Da un lato si sceglie (o si dà per scontata, al di fuori di qualsiasi approfondimento sul punto) l'interpretazione per cui la richiesta della tassa di opinamento anche nel patrocinio a spese pubblico è dovuta.

Dall'altro, sulla base di una tale del tutto dubbia premessa, per risparmiare poche lire, ops pochi euro, si butta a mare la partecipazione del consiglio dell'ordine alla procedura di liquidazione.

Quando vi sarebbe, quanto meno, l'alternativa di chiarire ex lege che la tassa non è dovuta, ovvero e comunque di prevedere ex lege che non è dovuta.

4. Dunque, in sintesi e per concludere, un intervento normativo quantomeno inadeguato nelle premesse. In ogni caso, da un lato pochissimi euro (in un contesto dove di euro se ne spendono moltissimi), dall'altro la mortificazione e la disistima per tutti quegli ordini professionali che hanno lavorato seriamente, si sono attrezzati strutturalmente, hanno contribuito e contribuiscono alla formazione di prassi virtuose e di comportamenti deontologicamente corretti ed apprezzabili. Per l'ennesima volta il legislatore sfotterebbe chi ha cercato di applicare seriamente le sue leggi, privilegiando chi le ha disapplicate, contestualmente, ed è la conseguenza di maggior gravità, buttando al vento tutta una serie di importanti scelte di valore.

Dobbiamo, avvocati e magistrati, rassegnarci anche questa volta?

Dr. Carlo Citterio

Consigliere della Corte d'Appello di Venezia”

Un caro saluto e l'invito a volerlo trasmettere ai Consiglieri.

Il Segretario
Avv. Antonio Rosa